

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 2 Ottobre 2014****FIS14307****SM****Oggetto: Fisco. Elementi idonei a far supporre l'esterovestizione. Sentenza della Cassazione**

Con Sentenza n. 38027 del 16 Settembre scorso, la Sezione feriale della Corte di Cassazione ha indicato gli elementi che possono far presumere la cd. esterovestizione di società italiane, costituite con sedi all'estero al solo fine di eludere il pagamento delle imposte in Italia.

In particolare, nel caso affrontato dalla Sentenza, una società di trasporti costituita in Slovenia per beneficiare del regime fiscale di favore ivi esistente, aveva stipulato con un'azienda italiana un contratto di fornitura di servizi di trasporto stradale internazionale di merci. Con questo contratto, l'impresa di trasporti slovena si impegnava a fornire i propri autisti e trattori stradali per trainare i semirimorchi della predetta società italiana, ed a svolgere servizi di trasporto secondo le istruzioni fornitegli dalla medesima società a cui spettava il coordinamento logistico, telematico e satellitare della flotta dell'impresa slovena che, pertanto, lavorava quasi esclusivamente per l'impresa italiana. Da evidenziare, inoltre, che l'impresa slovena era stata creata dall'amministratore di quella italiana.

Gli elementi che hanno fatto propendere i giudici verso l'esistenza della esterovestizione dell'impresa slovena, sono stati individuati:

- nel rinvenimento, presso la sede della società italiana, di documenti in originale relativi all'attività dell'impresa di trasporto slovena;
- nella presenza di trattori stradali della società slovena nel piazzale di quella italiana, la quale era priva di personale e di mezzi tecnici propri per movimentarli;
- nel rinvenimento di un conto corrente intestato all'impresa slovena presso una banca italiana che, a sua volta, inviava la relativa documentazione (gli estratti conto) all'impresa italiana;
- infine, nella testimonianza fornita da un'autista dell'impresa di trasporto slovena, in cui si affermava che l'organizzazione dell'attività dei conducenti faceva capo all'impresa italiana.

Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.